

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
"ELETTRONICA"**

N. \_\_\_\_\_

STIPULATA TRA



**REGIONE BASILICATA**

**E**

La Compagnia Assicuratrice \_\_\_\_\_

Agenzia di \_\_\_\_\_

**Durata del contratto**

Dalle ore 24:00 del	30 aprile 2016
Alle ore 24:00 del	30 aprile 2017
I° rata dalle ore 24:00 del	30 aprile 2016
Alle ore 24:00 del	30 aprile 2017

## SOMMARIO

<b>SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ .....</b>	<b>3</b>
Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale .....	3
Art. 1.2 – Definizioni relative alla polizza Elettronica.....	4
<b>SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE .....</b>	<b>5</b>
Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio .....	5
Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio .....	5
Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori.....	5
Art. 2.4 – Durata dell'assicurazione.....	5
Art. 2.5 – Facoltà di recesso in caso di sinistro .....	5
Art. 2.6 – Cessazione anticipata del contratto.....	6
Art. 2.7 – Regolazione del premio (ove convenuta) .....	6
Art. 2.8 – Oneri fiscali .....	6
Art. 2.9 – Coassicurazione e delega .....	7
Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni .....	7
Art. 2.11 – Gestione del contratto.....	7
Art. 2.11 bis – Gestione del contratto in caso di affidamento ai Lloyd's di Londra .....	7
Art. 2.12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente .....	7
Art. 2.13 – Trattamento dati.....	8
Art. 2.14 – Tracciabilità flussi finanziari .....	8
Art. 2.15 – Interpretazione del contratto .....	8
Art. 2.16 – Disciplina dell'appalto .....	8
<b>SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA.....</b>	<b>9</b>
Art. 3.1 - Rischio assicurato e condizioni di garanzia.....	9
Art. 3.2 – Fenomeni elettrici di origine esterna.....	9
Art. 3.3 – Impianto di condizionamento .....	9
Art. 3.4 – Danni da furto .....	10
Art. 3.5 - Esclusioni.....	10
Art. 3.6 - Ispezione delle cose assicurate .....	11
Art. 3.7 – Rinuncia al diritto di rivalsa .....	11
Art. 3.8 – Assicurazione in nome e per conto di chi spetta .....	11
Art. 3.9 - Efficacia temporale delle garanzie .....	11
Art. 3.10 – Colpa grave .....	11
Art. 3.11 - Condizioni Speciali ( <i>sempre operanti</i> ).....	11
Art. 3.12 - Condizioni Particolari ( <i>operanti a condizione che venga esposta la relativa somma assicurata al successivo art. 5.1</i> ) .....	12
<b>SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI DANNI.....</b>	<b>15</b>
Art. 4.1 – Obblighi in caso di sinistro .....	15
Art. 4.2 – Obbligo e spese di salvataggio .....	15
Art. 4.3 – Inadempimento dell'obbligo di salvataggio e degli altri obblighi relativi ai sinistri .....	15
Art. 4.3 – Sospensione dell'assicurazione durante il ripristino .....	15
Art. 4.4 – Riparazione immediata .....	15
Art. 4.5 – Determinazione del danno.....	15
Art. 4.6 – Assicurazione parziale - Deroga alla regola proporzionale .....	16
Art. 4.7 – Pagamento dell'indennizzo .....	16
Art. 4.8 – Procedura della liquidazione del danno - Arbitrato.....	16
Art. 4.9 – Mandato dei periti liquidatori.....	17
Art. 4.10 – Informazioni sui sinistri .....	17
<b>SEZIONE 5 – PARTITE E CAPITALI ASSICURATI, LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE, CALCOLO DEL PREMIO, RIPARTO COASSICURATIVO .....</b>	<b>18</b>
Art. 5.1 – Determinazione delle somme assicurate – Limiti di indennizzo .....	18
Art. 5.2 – Aggiornamento dei valori .....	18
Art. 5.3 – Limitazioni, franchigie e scoperti .....	18
Art. 5.4 - Somme assicurate e calcolo del premio.....	19
Art. 5.5 – Riparto di coassicurazione.....	19
Art. 5.6 – Disposizione finale.....	19

## SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

### Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale

<b>Contraente</b> <b>Ente</b> <b>Amministrazione</b> <b>Regione Basilicata</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Assicurato</b>	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia.
<b>Società</b>	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione.
<b>Broker</b>	L'ATI con la Società Consulbrokers S.p.A. in qualità di capogruppo, specificamente incaricata dal Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione per tutto il tempo della durata della polizza, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
<b>Assicurazione</b>	Il Contratto di Assicurazione Le garanzie prestate col contratto di assicurazione.
<b>Polizza</b>	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
<b>Capitolato Speciale</b>	Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
<b>Garanzia</b>	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
<b>Indennizzo</b> <b>Indennità</b> <b>Risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Massimali</b>	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
<b>Periodo assicurativo</b> <b>Annualità</b> <b>assicurativa</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Richiesta di risarcimento</b>	Ogni inchiesta giudiziaria promossa verso l'Assicurato in merito alle responsabilità per le quali è prestata l'assicurazione; qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione con la quale il terzo manifesta all'assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti e/o di richiedere il conseguente risarcimento
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Sinistro</b>	L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
<b>Sinistri in serie</b>	tutti i sinistri originati dallo stesso evento o da uno stesso atto illecito o errore o omissione, oppure da più atti, errori o omissioni che abbiano una causa comune, sempreché il primo sinistro rientri nei termini previsti dallo specifico art. "Regime temporale". Pertanto, più richieste di risarcimento originate da una stessa causa sono considerate come un unico sinistro.
<b>Franchigia</b>	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Scoperto</b>	La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro.

## Art. 1.2 – Definizioni relative alla polizza Elettronica

<b>Macchine ed apparecchiature elettroniche (denominate anche “cose assicurate”)</b>	Macchine ed apparecchiature elettroniche, quali a titolo semplificativo e non esaustivo: computers e relative periferiche, accessori, apparecchiature informatiche, strumenti di rilevazione e misura di ogni genere, nonché ogni altra normalmente utilizzata dal Contraente. Sono compresi i supporti informatici residenti, escluso quanto indicato alle voci “archivi informatici” e “programmi in licenza d’uso”, assicurabili a parte.
<b>Apparecchiature imp. conturizzazione</b>	Apparecchiature di misurazione di portata idrica e relativi accessori + pali e pannelli fotovoltaici per la relativa alimentazione.
<b>Macchine, apparecchi ed impianti ad impiego mobile</b>	Gli impianti e gli apparecchi che per natura o costruzione, possono essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.
<b>Impianti ed apparecchi installati su mezzi diversi</b>	Complesso delle attrezzature e macchine elettroniche stabilmente installate sui veicoli di proprietà e/o in noleggio del Contraente individuati nell’allegato elenco
<b>Archivi informatici / Dati</b>	Dati e programmi non in licenza d’uso dell’assicurato per macchine ed elaboratori elettronici, contenuti in qualsiasi supporto (magnetico, ottico, scheda e banda perforata).
<b>Supporti di dati</b>	Qualsiasi materiale fisso e/o intercambiabile ad uso di memoria di massa, per la memorizzazione di informazioni elaborabili automaticamente.
<b>Programmi in licenza d’uso</b>	Sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore (software) che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo precisato nel contratto stesso, utilizzabili al computer e memorizzabili su idonei supporti.
<b>Valore a nuovo</b>	Il prezzo di listino dei macchinari assicurati (comprese spese di trasporto, dogana e montaggio) pari al costo di rimpiazzo a nuovo degli stessi oppure, se non più in listino, di altre equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
<b>Copie di sicurezza</b>	Copie di archivi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili conservate in edificio separato, prodotte con frequenza minima quindicinale, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura.
<b>Guasti meccanici ed elettrici</b>	Danni meccanici, da sovratensione e da scariche elettriche, tutti di origine esterna.
<b>Maggiori costi</b>	Costi derivanti dall’interruzione totale o parziale di funzionamento delle cose assicurate.
<b>Terrorismo o sabotaggio organizzato</b>	Si intende l’atto compiuto anche con la minaccia e l’uso della forza o della violenza da parte di persone che agiscono per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
<b>Contratto di assistenza tecnica</b>	Contratto con le seguenti prestazioni: controlli della funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione di disturbi e difetti a seguito di usura; eliminazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi nel corso dell’esercizio senza concorso di cause esterne.

## SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente / Assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia la relativo diritto di recesso.

### Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

In ogni caso, a parziale deroga dell'art. 1901 C.C., tenuto conto che il Contraente, per le proprie modalità amministrative, effettua i pagamenti solo tramite ordinativi bancari, preventivamente deliberati dagli uffici competenti, si conviene tra le parti che ogni copertura inerente la presente polizza decorre:

- per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto indicato in polizza a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, e venga comunicato alla Società;
- per le rate di premio successive, dalle ore 24:00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro 60 giorni dalla data di scadenza della rata e venga comunicato alla Società;
- per le appendici, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del titolo, a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Compagnia e venga comunicato alla Società;
- per le appendici a premio zero, dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del Contraente al broker o alla Compagnia.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno della delibera/determina di pagamento, semprechè ne venga data tempestiva comunicazione alla Società.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa, con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura, a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato. I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società [Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 4 dicembre 2010].

### Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente deve denunciare le eventuali altre assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza

### Art. 2.4 – Durata dell'assicurazione

Il presente contratto ha la durata e la rateizzazione indicate in frontespizio.

Alla scadenza è facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga massima di mesi tre alle medesime condizioni, per il completamento delle procedure di gara. In tale ipotesi il premio relativo ai periodi di proroga verrà conteggiato in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso. Alla scadenza, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza e dell'eventuale proroga (se previste).

### **Art. 2.5 – Facoltà di recesso in caso di sinistro**

La Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;

Resta convenuto tra le Parti che l'eventuale recesso esercitato dalla Società al presente contratto varrà per la totalità delle polizze costituenti il Lotto con cui il Contraente ha aggiudicato la presente polizza, salvo che il Contraente stesso non richieda, per iscritto, il mantenimento di una o più delle suddette polizze, nel qual caso la Società è tenuta al rispetto degli accordi contrattuali sino alle rispettive scadenze.

Nel caso in cui le parti si siano avvalse della disdetta di cui all'Art. 2.6 – “Cessazione anticipata del contratto”, la facoltà concessa dal presente articolo non è operante.

### **Art. 2.6 – Cessazione anticipata del contratto**

La Società ed il Contraente possono recedere anticipatamente dal presente contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Resta convenuto tra le Parti che l'eventuale disdetta intimata dalla Società al presente contratto varrà per la totalità delle polizze costituenti il Lotto con cui il Contraente ha aggiudicato la presente polizza, salvo che il Contraente stesso non richieda, per iscritto, il mantenimento di una o più delle suddette polizze, nel qual caso la Società è tenuta al rispetto degli accordi contrattuali sino alle rispettive scadenze.

### **Art. 2.7 – Regolazione del premio (ove convenuta)**

Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati richiesti in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio.

Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione; la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il contraente/assicurato non abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo restando il diritto della Società ad agire giudizialmente.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, attraverso un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

E' previsto in ogni caso un premio minimo pari al premio di polizza.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l'eventuale pagamento dei sinistri di competenza del periodo a cui si riferiscono le indicazioni inesatte o incomplete, sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.

### **Art. 2.8 – Oneri fiscali**

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente,

anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

### **Art. 2.9 – Coassicurazione e delega**

Qualora l'assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota. Il Contraente dichiara di aver affidato la consulenza ed assistenza nella gestione del presente contratto al Broker, e le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società indicata in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti dal Contraente o dal Broker direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione *nonché relativi alla rappresentanza processuale*, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici.

### **Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo del telefax.

### **Art. 2.11 – Gestione del contratto**

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono all'ATI (di seguito denominata Broker) con la Società CONSULBROKERS SPA in qualità di capogruppo, Viale Marconi n. 90 – tel. +39 0971.54732, telefax + 39 0971.472686, il ruolo di cui al D Lgs 209/2005 (ex legge 792/84), per quanto concerne la predisposizione del *Capitolato Speciale* di appalto e la assistenza e consulenza nelle fasi di gara. Il *Broker* fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutto il tempo della durata della *polizza*, compreso rinnovi, riforme o sostituzioni dello stesso contratto assicurativo.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente *polizza*, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'*Assicurato* al *Broker* si intenderà come fatta alla *Società* e alle coassicuratrici, fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.2 per quanto attiene alla copertura assicurativa / pagamento del *premio*, come pure ogni comunicazione fatta dal *Broker* alla *Società* delegataria, nel nome e per conto dell'*Assicurato*, si intenderà fatta dall'*Assicurato* stesso.

### **Art. 2.11 bis – Gestione del contratto in caso di affidamento ai Lloyd's di Londra**

Fermo restando quanto espresso nell'articolo precedente, in caso di aggiudicazione ai sottoscrittori Lloyd's di Londra quest'ultimi dovranno indicare, per ogni singola *polizza/lotto*, il loro corrispondente (coverholder) gestore e responsabile delle comunicazioni relative al contratto sottoscritto da e per verso i Lloyd's stessi.

Pertanto:

1. Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Lloyd's;
2. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dalla *Società*.

### **Art. 2.12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente**

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa.



Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede del Contraente.

#### **Art. 2.13 – Trattamento dati**

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 2.14 – Tracciabilità flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" la Compagnia aggiudicataria, pena la nullità assoluta del presente contratto, assume, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

#### **Art. 2.15 – Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Allo stesso modo, l'eventuale discordanza tra le norme contrattuali, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all'Assicurato.

#### **Art. 2.16 – Disciplina dell'appalto**

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del relativo Lotto, ancorché non allegati.

0380



## SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA

### Art. 3.1 - Rischio assicurato e condizioni di garanzia

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati a:

3.1.1: le cose assicurate,

3.1.2: le attrezzature di conturizzazione

nei limiti indicati alla successiva sezione 5, anche se di proprietà di terzi ma nella disponibilità del Contraente, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Le cose di tipo fisso devono essere collaudate ed installate.

Per quanto concerne la partita: *attrezzature di conturizzazione*

Si precisa che ci si riferisce alle attrezzature poste in n. 12 container metallici ed ignifughi siti in una area di circa 2.000 mq. Di proprietà del Consorzio di Bonifica Alta Val D'Agri, vicino la Diga di Marsico Nuovo in località Campitelli.

- L'area è recintata e video sorvegliata 24/24h.
- L'area non è sottoposta a corsi d'acqua
- I container sono tutti chiusi con lucchetti le cui chiavi sono ad esclusiva disposizione della Regione Basilicata e sono sprovvisti di finestre
- Il cancello dell'area recintata è chiuso con lucchetto la cui chiave è ad esclusiva disposizione del Consorzio di Bonifica
- Il guardiano (24/24h) è collocato a non più di 100 mt di distanza dal cancello e controlla l'area attraverso le videoriprese.
- Il valore medio delle attrezzature presenti in un singolo container è di circa € 420.000,00 circa
- Il valore più alto delle attrezzature presenti in un singolo container è di circa € 1.000.000,00 circa (solo 2 container)
- Il valore più alto di una singola attrezzatura è di circa € 10.000,00 circa.

### Art. 3.2 – Fenomeni elettrici di origine esterna

I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati, sono indennizzabili a condizione che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge e che, altresì:

1. tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra;
2. le apparecchiature siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro:
  - le sovratensioni sulla linea di alimentazione elettrica con limitatori di sovratensione secondo le norme CEI in vigore, o trasformatori separatori;
  - le oscillazioni della tensione di rete con stabilizzatori di tensione;
  - le interruzioni di alimentazione elettrica con gruppi di continuità;
  - i disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivi di intervento rapido;
3. limitatamente alle apparecchiature da ufficio, telefax, telex, fotocopiatrici, centralini telefonici, P.C., registratori di cassa e bilance elettroniche, sono parificati ai sistemi di protezione indicati al punto 2.; i dispositivi realizzati ed installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensioni.

### Art. 3.3 – Impianto di condizionamento

Qualora il costruttore prescriva, tassativamente, un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori di umidità e temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso impianto, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni di valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento tempestivo per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di ufficio.

### Art. 3.4 – Danni da furto

Relativamente alla garanzia furto, la Società indennizza i danni materiali direttamente derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali indicati in polizza contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura / chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Qualora l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze :

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, nè di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

La garanzia furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi, sia difesa, per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi :

- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega diverse dal ferro) fissate nei muri.

Il fabbricato in cui si trovano i locali contenenti le cose assicurate deve essere costruito e coperto in cemento, laterizi, pietre od altri simili materiali.

Se la linea del tetto è situata ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo da superfici acquee nonché da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi, il tetto deve essere costruito in laterizi armati o cemento armati e senza lucernari, oppure, in vetro cemento armato totalmente fisso.

### Art. 3.5 - Esclusioni

La Società non è obbligata per i danni:

- a) da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici o di corrosione, ruggine ed incrostazione;
- b) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;
- c) riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione, ivi compreso le spese che l'assicurato avrebbe dovuto sostenere nell'ambito della manutenzione stessa;
- d) verificatisi in occasione di spedizioni, trasporti ed impiego mobile eseguito al di fuori del luogo d'installazione indicato in polizza;
- e) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione, riparazione e revisione;
- f) di natura estetica, quali ad esempio, graffi sulle superfici verniciate, smaltate o lucidate, che non siano connessi con danni risarcibili;
- g) occorsi per dolo dell'Assicurato;
- h) verificatisi in conseguenza di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi,
- i) occorsi in occasione di atti di guerra e di insurrezioni, salvo che l'Assicurato non provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi,
- j) ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;

- k) dovuti a smarrimenti o ad ammanchi, constatati in sede di inventario e di cui non sia stata individuata e provata la causa.
- l) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'assicurato all'atto di stipulazione della polizza;
- m) riconducibili alle spese necessarie per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento delle stazioni assicurate a meno che le suddette operazioni non siano rese necessarie da un sinistro indennizzabile dalla presente polizza;
- n) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- o) causati da atti dolosi, eccetto furto e rapina, atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- p) causati da terremoti, maremoti eruzioni vulcaniche.

### **Art. 3.6 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

### **Art. 3.7 – Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso clienti, Società controllanti, collegate e controllate e le persone delle quali l'Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge; purché l'Assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

### **Art. 3.8 – Assicurazione in nome e per conto di chi spetta**

L'assicurazione è prestata in nome proprio e per conto di chi spetta.

In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni, o diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

### **Art. 3.9 - Efficacia temporale delle garanzie**

Le garanzie avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

### **Art. 3.10 – Colpa grave**

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del legale rappresentante.

Nel caso di incendio, esplosione e scoppio, la presente condizione particolare è efficace purché il Contraente o l'Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.

### **Art. 3.11 - Condizioni Speciali (*sempre operanti*)**

#### **1. – Atti dolosi**

A parziale deroga dell'art. 3.5 – Esclusioni, la Società risponde dei danni occorsi alle cose assicurate conseguenti ad atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, a tumulti, a sommosse, a scioperi, ad atti vandalici e dolosi di terzi, con esclusione dei danni da contaminazione (batteriologicala, chimica o di qualunque altra natura.) nonché dei danni di cui alle altre esclusioni esposte al precedente art. 3.5.

La Società risponde altresì degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da qualsiasi persona che, individualmente o in associazione con altre persone, prenda parte alle manifestazioni e agli atti dolosi sopra descritti.

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalle garanzie di cui al presente articolo, mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In tal caso, la Società provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta.

#### **2. – Inondazioni, alluvioni, allagamenti**

A parziale deroga dell'art. 3.5 – Esclusioni, la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, causati agli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, gelo, valanghe, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) subiti da enti all'aperto;
- d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 20 cm. dal pavimento;
- e) agli enti posti in locali interrati o seminterrati.

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalle garanzie di cui al presente articolo, mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In tal caso, la Società provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta.

### **3. – Terremoto**

A parziale deroga dell'art. 3.5 – Esclusioni, la Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La società non risponde dei danni:

- a) causati dall'esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica o maremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, tutti conseguenti all'evento tellurico;
- e) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalle garanzie di cui al presente articolo, mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In tal caso, la Società provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta.

### **Art. 3.12 - Condizioni Particolari (operanti a condizione che venga esposta la relativa somma assicurata al successivo art. 5.1)**

#### **A – Danni ad impianti ed apparecchi ad uso mobile**

A parziale deroga dell'art. 3.5 – Esclusioni, gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo di trasporto, compreso quello a mano, entro i territori della U.E., a condizione che per natura o costruzione, essi possono essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Durante il trasporto su veicoli la garanzia furto è operante purché siano rispettati i seguenti requisiti:

- 1- il veicolo trasportatore sia provvisto almeno di capote in materiale rigido,
- 2- i cristalli del veicolo non siano abbassati e le portiere siano chiuse a chiave,
- 3- durante la sosta in ore notturne (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) il veicolo deve trovarsi in rimessa chiusa a chiave oppure in un parcheggio regolarmente custodito,
- 4- durante la sosta in ore diurne (dalle ore 6,00 alle ore 22,00), i veicoli dovranno essere chiusi a chiave e le apparecchiature non dovranno essere visibili dall'esterno.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di tubi e valvole.

#### **B. – Danni ad impianti ed apparecchi installati su autoveicoli, imbarcazioni ed aerei**

A parziale deroga dell'art. 3.5 – Esclusioni, gli impianti e gli apparecchi, nei limiti della partita eventualmente specificata in polizza, e collocati sui mezzi indicati (o su quelli che risultano dalle evidenze del Contraente) sono assicurati anche durante la circolazione o navigazione purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi del mezzo stesso. Non vengono indennizzati i danni:

- di rottura dei filamenti di valvole e tubi,
- causati da mine, torpedine, bombe od altri ordigni esplosivi,
- conseguenti a sommersione od affondamento dell'imbarcazione,
- conseguenti a danneggiamenti o caduta dell'aereo.

### **C. – Maggiori costi**

La Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normalmente necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto in conseguenza di un sinistro, indennizzabile ai sensi del presente contratto, che provochi l'interruzione totale o parziale del funzionamento delle cose assicurate.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi, dovuti a

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo,
- b) applicazione di metodi o di lavori alternativi,
- c) prestazione di servizi da parte di terzi.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazione della attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità,
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato,
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato,
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò – se non altrimenti convenuto – anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco
- e) ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 4.6. Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione e sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista in polizza.

La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo.

La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

### **D. – Supporti di dati**

La Società indennizza i costi necessari effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati, danneggiati o distrutti o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati dall'ultima copia di sicurezza effettuata con la frequenza massima di 7 giorni, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 3.5.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

*L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 4.6, fino alla concorrenza di quanto indicato alla relativa partita.*

### **E. – Programmi standard in licenza d'uso**

Sono indennizzabili i costi relativi alla reinstallazione dei programmi che l'assicurato detenga in licenza d'uso e che siano stati distrutti o danneggiati, in caso di danno materiale e diretto ai supporti in cui sono memorizzati.

### **F. – Conduttori esterni alle cose assicurate**

Le garanzie vengono estese ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate per la somma indicata in polizza con apposita partita.



Sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.  
Sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che il Contraente debba sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni fino al limite massimo per sinistro pari al 20% del valore dei conduttori stessi.

0380

## SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI DANNI

### Art. 4.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

1. darne avviso alla Società appena possibile e comunque entro 30 giorni dal sinistro o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza;
2. conservare, non oltre 30 gg. dalla denuncia di sinistro, salvo quanto diversamente disposto dalle Autorità Pubbliche intervenute o dal formale accordo con la Società, le tracce ed i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale. Il Contraente o Assicurato potrà modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività;
3. predisporre, su richiesta della Società, entro un tempo ragionevole, una relazione dettagliata sui danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore degli enti distrutti o danneggiati.

L'Ente deve, altresì:

3. in caso di sinistro presumibilmente doloso, fare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Trasmettere alla Società copia di tale dichiarazione entro i 30 giorni successivi al rilascio.

### Art. 4.2 – Obbligo e spese di salvataggio

Appena avvenuto il sinistro il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e curare la loro conservazione allo scopo di limitare il danno.

Le spese sostenute a questo scopo dal Contraente o dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione al valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società non provi che tali spese sono state fatte inconsideratamente.

### Art. 4.3 – Inadempimento dell'obbligo di salvataggio e degli altri obblighi relativi ai sinistri

Se il Contraente o l'Assicurato non adempie dolosamente all'obbligo di salvataggio sancito dal precedente art. 4.2 o agli altri obblighi sanciti dall'articolo 4.1, perde il diritto al risarcimento. La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, e da dolo e colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato debba risponderne.

### Art. 4.3 – Sospensione dell'assicurazione durante il ripristino

Avvenuto un sinistro risarcibile ai sensi della presente polizza, l'assicurazione si intende sospesa per i danni derivanti dall'uso continuato dell'Ente danneggiato o parte di esso finché non siano state effettuate le necessarie riparazioni.

### Art. 4.4 – Riparazione immediata

Il Contraente ha la facoltà di provvedere, in caso di comprovata urgenza e per un sinistro indennizzabile a termini del presente contratto, alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, purché la Società sia in grado di esaminare le parti danneggiate o sostituite o presso il Contraente o presso le Ditte costruttrici o presso le Ditte che, in ogni caso, abbiano effettuato la riparazione.

### Art. 4.5 – Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

1. Nel caso di danno *non suscettibile di riparazione*:
  - a) si stima il "costo di rimpiazzo a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o dell'apparecchio colpito dal sinistro stesso.
  - b) si stima il valore ricavabile dei residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come al punto a) defalcato dall'importo stimato come al punto b).

Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Per i "programmi in licenza d'uso" l'assicurazione è prestata in base al costo di riacquisto o della duplicazione.

Per gli "archivi informatici" e per i "supporti dati" l'assicurazione è prestata in base al costo di ricostruzione dei dati.

La presente garanzia è prestata a condizione che i lavori di rimpiazzo o di riparazione siano eseguiti entro un periodo ragionevole.

Qualora non fosse possibile reperire sul mercato beni equivalenti per rendimento a quelli danneggiati, la Società si impegna nei limiti della somma assicurata, a risarcire spese necessarie per l'acquisto di beni aventi rendimento uguali a quelli danneggiati, anche se superiori.

#### 2. Nel caso di *danno suscettibile di riparazione*:

la Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessivamente incontrate per:

- la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali o di dazio;
- la manodopera necessaria alla riparazione, smontaggio, e rimontaggio dell'ente danneggiato calcolato a tariffa normale;
- i trasporti per via ordinaria, esclusi per via aerea.

Tali spese si intendono limitate al ripristino dei beni danneggiati nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'assicurato ogni altra spesa resa necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Se alcune parti sono irreperibili, la Società rimborserà un indennizzo pari al costo delle parti stesse a nuovo.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione uguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio così come sopra calcolato.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti.

Per le cose non più in listino, la relativa somma assicurata deve essere pari al costo di rimpiazzo a nuovo di cose equivalenti per rendimento, prestazioni e caratteristiche.

### **Art. 4.6 – Assicurazione parziale - Deroga alla regola proporzionale**

Ad eccezione delle formulazioni a Primo Rischio Assoluto, se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che i valori di una o più cose, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse aumentate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato aumentato del 20% ed il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

### **Art. 4.7 – Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ai sensi di legge.

Per i sinistri di importo indennizzabile superiore a € 50.000,00 l'Assicurato ha diritto di ottenere un anticipo pari al 50% della somma indennizzabile sempreché non siano sorte contestazioni sul diritto al risarcimento.

L'obbligazione della Società verrà in essere entro 30 giorni dalla richiesta dell'assicurato.

### **Art. 4.8 – Procedura della liquidazione del danno - Arbitrato**

Alla liquidazione del danno si procede mediante accordo diretto tra le parti, ovvero se una di queste lo richieda, tra due arbitri da nominarsi, ognuno per ciascuna delle due Parti ed entro venti giorni dalla data della richiesta, con apposito atto scritto.



Entro i successivi 20 giorni gli arbitri eleggono con atto scritto un terzo arbitro, che avrà incarico di pronunciarsi soltanto sui punti sui quali i due primi arbitri non hanno raggiunto l'accordo.

In caso di mancata nomina di un arbitro da una delle Parti e/o in caso di mancata nomina del terzo arbitro da parte dei due primi arbitri, una delle due Parti che prenda per prima l'iniziativa può chiederne la nomina al Presidente del tribunale avente giurisdizione nella sede dell'Assicurato.

Gli arbitri non sono obbligati a formalità giudiziarie.

Gli accordi arbitrali o le decisioni maggioritarie nel caso di arbitrato collegiale devono essere verbalizzati e sono obbligatori per ambedue le Parti Contraenti, le quali quindi rinunciano ad impugnare i verbali stessi, salvo i casi di dolo o di violazione delle norme di legge o di specifiche norme della presente polizza.

Le suddette pronunce devono essere emesse entro centottanta giorni a far data dal giorno dell'elezione del terzo arbitro; in mancanza, gli arbitri si intendono decaduti e possono essere sostituiti.

Le spese di ciascun arbitro sono sopportate dalle rispettive Parti che li nominano, salvo che per il terzo arbitro, che viene pagato per metà da ciascuna delle due Parti.

Il pagamento del risarcimento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data in cui è stata emessa la pronuncia definitiva accettata da entrambe le Parti.

#### **Art. 4.9 – Mandato dei periti liquidatori**

Ai periti è conferito il seguente mandato:

1. constatare, per quanto sia possibile, le cause del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla proposta, dalle eventuali circostanze aggravanti il rischio che non erano state rese note alla Società;
3. verificare esistenza, quantità e qualità delle cose assicurate, illese, distrutte o danneggiate;
4. procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita, in conformità alle condizioni di polizza.

#### **Art. 4.10 – Informazioni sui sinistri**

La Società assicuratrice si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, con cadenza semestrale, il dettaglio aggiornato dei sinistri, indicando:

- il n. attribuito al sinistro
- la data di accadimento dell'evento, la tipologia dell'evento e la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso
- data dell'apertura di sinistro
- estremi identificativi dell'infortunato
- importo liquidato (e relativa data di pagamento) e/o riservato e/o stimato
- motivazioni a base della eventuale chiusura del sinistro senza seguito
- stato della pratica

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita, al Contraente, preferibilmente mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche (foglio elettronico tipo excel).

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di richiedere ed ottenere ulteriori situazioni sinistri, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo, con preavviso di giorni 30 e dati aggiornati almeno a 15 giorni prima.

La Società dovrà, con cadenza annuale, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri.

0380

## SEZIONE 5 – PARTITE E CAPITALI ASSICURATI, LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE, CALCOLO DEL PREMIO, RIPARTO COASSICURATIVO

### Art. 5.1 – Determinazione delle somme assicurate – Limiti di indennizzo

la Società si impegna ad assicurare:

Art.	Partita Assicurata	Valore Assicurato
3.1.1	Danni alle "cose"	€ 4.800.000,00
3.1.2	Danni alle attrezzature impianto di conturizzazione	€ 4.322.400,00
<b>3.12 - Condizioni Speciali (operanti a condizione che venga esposta la relativa somma assicurata)</b>		
3.12.A	Apparecchiature ad impiego mobile	
3.12.B	Apparecchiature installate su veicoli	€ 20.000,00
3.12.C	Maggiori costi (indennizzo giornaliero € 500,00)	€ 50.000,00
3.12.D	Supporti di dati	€ 50.000,00
3.12.E	Programmi standard in licenza d'uso	€ 70.000,00
3.12.F	Conduttori esterni alle cose assicurate	

### Art. 5.2 – Aggiornamento dei valori

la Società si impegna: ad assicurare anche i beni di cui l'Ente darà comunicazione scritta, a far data dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione, salvo il diritto di percepire, a fine annualità assicurativa il relativo premio di regolazione.

### Art. 5.3 – Limitazioni, franchigie e scoperti

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l'applicazione dei relativi limiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia, potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Rif. sezione	Partita /Garanzia	Scoperto e/o franchigia
3.1.1	"cose assicurate"	Franchigia € 250,00 per sinistro
3.1.2	Attrezzature di conturizzazione	
3.2	Fenomeni elettrici di origine esterna	Nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione è applicato lo scoperto pari al 15% con il minimo di € 150,00 Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano le condizioni di cui all'art. 3.2 punto 1. o non siano attivati i sistemi di protezione indicati al punto 2. è applicato lo scoperto pari al 20% con il minimo di € Franchigia € 250,00
3.4	Danni da furto	In caso di sinistro: - se l'introduzione nei locali avviene attraverso mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto previsto, la Società corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di contratto, restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato stesso; - se l'introduzione nei locali avviene attraverso mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto previsto, ma viene accertato che altre chiusure non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà integralmente all'assicurato l'importo liquidabile a termini di contratto
3.11.1	Atti dolosi	scoperto 10% con il minimo di € 250,00
3.12.A	Impianti ed apparecchiature ad uso mobile	scoperto 20% con il minimo € 500,00 per furto/rapina/scippo, urto, caduta accidentale, atti dolosi, eventi atmosferici

<b>3.12.B</b>	<b>Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli, imbarcazioni ed aerei</b>	per furto, atto vandalico – doloso, eventi naturali scoperto 20%
<b>3.12.C</b>	<b>Maggiori costi</b>	n. 1 giorno pari a € 500,00
<b>3.12.D</b>	<b>Supporti di dati</b>	scoperto 5% del danno con il minimo di € 250,00
<b>3.12.E</b>	<b>Programmi standard in licenza d'uso</b>	scoperto 10% con il minimo di € 250,00
<b>3.12.F</b>	<b>Conduttori esterni alle cose assicurate</b>	scoperto 5% con il minimo di € 250,00

#### Art. 5.4 - Somme assicurate e calcolo del premio

Vengono richiamate e rese operanti a tutti gli effetti della presente polizza le seguenti partite solo se ed in quanto evidenziate in modo completo dalle rispettive somme assicurate, dai rispettivi tassi e da i rispettivi premi finiti:

<b>Partite</b>		<b>Parametro</b>	<b>Tasso imponibile</b>	<b>Premio annuo imponibili</b>
<b>3.1.1</b>	Danni alle "cose"	€ 4.800.000,00		€
<b>3.1.2</b>	Danni alle Attrezzature di conturizzazione	€ 4.322.400,00		
<b>3.12.A</b>	Apparecchiature ad impiego mobile			
<b>3.12.B</b>	Apparecchiature installate su autoveicoli, imbarcazioni ed aerei	€ 20.000,00		€
<b>3.12.C</b>	Maggiori costi (indennizzo giornaliero € 500,00)	€ 50.000,00		€
<b>3.12.D</b>	Supporti di dati	€ 50.000,00		€
<b>3.12.E</b>	Programmi standard in licenza d'uso	€ 70.000,00		€
<b>3.12.F</b>	Conduttori esterni alle cose assicurate			
<b>Tot. Premio Annuo Imponibile</b>				€
<b>Imposte</b>				€
<b>TOT. PREMIO ANNUO LORDO</b>				€

#### Art. 5.5 – Riparto di coassicurazione

Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le seguenti Imprese secondo le percentuali indicate:

<b>Società</b>	<b>Agenzia</b>	<b>Percentuale di ritenzione</b>
(delegataria)		

#### Art. 5.6 – Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo ed esclusivamente le norme elencate e descritte nella presente polizza nelle Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 comprese.

La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

**La Società**

**Il Contraente**



**Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:**

- 2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 2.2 Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio
- 2.4 Durata dell'assicurazione
- 2.5 Facoltà di recesso in caso di sinistro
- 2.6 Cessazione anticipata del contratto
- 2.10 Forma delle comunicazioni
- 2.11 Gestione del contratto
- 2.11 bis Gestione del contratto in caso di affidamento ai Lloyd's di Londra
- 2.12 Rinvio alle norme di legge - Foro competente
- 2.15 Interpretazione del contratto
- 2.16 Disciplina dell'appalto
- 3.7 Rinuncia al diritto di rivalsa
- 4.1 Obblighi in caso di sinistro
- 4.5 Determinazione del danno
- 4.6 Assicurazione parziale – Deroga alla regola proporzionale
- 4.7 Pagamento dell'indennizzo
- 4.8 Procedura per la liquidazione del danno - Arbitrato
- 4.10 Informazione sui sinistri
- 5.6 Disposizione finale

**La Società**

**Il Contraente**